



TRIBUNALE DI FROSINONE

**Ai Sigari
Curatori
Liquidatori Giudiziali
Commissari Giudiziali**

CIRCOLARE IN TEMA DI INCARICHI CC.DD. "INCROCIATI" O "REITERATI"

1. Incarichi cc.dd. "incrociati"

La fattispecie viene in rilievo allorché un organo di una procedura affida incarichi professionali ad un soggetto che riveste analoga funzione in altra procedura, il quale, a sua volta, conferisce incarichi al primo (ad esempio: Tizio, Curatore di un fallimento, nomina legale della procedura Caio, il quale, in qualità di Curatore di altro fallimento, nomina Tizio legale di quella procedura). Le figure che vengono in rilievo sono, quanto al conferente l'incarico, quelle di Curatore, Liquidatore Giudiziale e Commissario Giudiziale e, quanto al ricevente l'incarico, quelle di coadiutore (contabile o legale), avvocato, e commercialista.

L'incarico "incrociato" di per sé non è vietato; anzi, nella prassi, specie dei piccoli tribunali, spesso si verificano necessariamente situazioni di questo tipo.

Il medesimo diviene, tuttavia, "rilevante" in senso negativo allorché due o più soggetti vi facciano ricorso reiteratamente: in tale ipotesi, infatti, il comportamento diviene senza dubbio censurabile - ed a determinate condizioni anche penalmente rilevante - perché si finisce per creare una "sovrastuttura occulta" destinata alla gestione degli incarichi a fine di reciproco lucro.

Particolarmente delicata, poi, è la posizione del coadiutore, atteso che quest'ultimo non deve essere legato da stretti rapporti personali o professionali con il coadiuvato e deve rendere, all'atto della nomina, apposita dichiarazione circa l'inesistenza di situazioni di incompatibilità con riferimento ad esso: la sussistenza di plurimi rapporti quali quello in esame, infatti, potrebbe imporre al coadiutore di rendere dichiarazione positiva sulle incompatibilità con riferimento al coadiuvato ed eventualmente di modificare quella negativa in precedenza resa.

Onde evitare situazioni censurabili, occorre evitare gli incarichi incrociati.

Qualora ciò non sia possibile (ad esempio: perché occorre avvalersi di un professionista dotato di specifiche competenze in una determinata materia), il conferente l'incarico o l'istante per il conferimento del medesimo deve esplicitare chiaramente le ragioni per cui quella nomina è necessaria o opportuna.

2. Incarichi cc.dd. "plurimi" o "reiterati"

La fattispecie si verifica allorché ad uno stesso professionista (avvocato, commercialista, tecnico, ecc.) vengono reiteratamente affidati, dal medesimo soggetto o su istanza del medesimo soggetto, diversi incarichi nel tempo (cc.dd. "incarichi reiterati") o vengono contestualmente affidati un numero rilevante di incarichi (cc.dd. "incarichi plurimi"). Ad esempio: Tizio, Curatore di uno o più fallimenti, nomina reiteratamente Caio per la difesa in giudizio della procedura o lo nomina contestualmente per la difesa in più procedimenti.

Anche questo comportamento non è di per sé censurabile; anzi, in alcuni casi (ad esempio in ipotesi di cause cc.dd. "seriali" o di incarichi che necessitano di specifiche professionalità) può essere la soluzione gestionale preferibile.

Esso diviene, tuttavia, censurabile allorché da scelta gestionale motivata si trasforma in ingiustificata prassi.

Particolarmente delicata, poi, è la posizione dei professionisti legati da stretti rapporti con il conferente l'incarico (ad esempio: parente, coniuge, collega di studio, ecc.), ipotesi in cui la reiterata o plurima nomina deve essere ancor più sorretta da solide motivazioni.

Del pari particolarmente delicata è la posizione del coadiutore, atteso che quest'ultimo non deve essere legato da stretti rapporti personali e professionali con il coadiuvato e deve rendere, all'atto della nomina, apposita dichiarazione circa l'inesistenza di situazioni di incompatibilità avuto riguardo al esso: la sussistenza di plurimi incarichi ad istanza del medesimo soggetto, infatti, potrebbe imporre al coadiutore di rendere dichiarazione positiva sulle incompatibilità con riferimento al coadiuvato ed eventualmente di modificare quella negativa in precedenza resa.

Onde evitare situazioni censurabili, occorre evitare gli incarichi "plurimi" o "reiterati".

Qualora ciò non sia possibile o non sia opportuno, il conferente l'incarico o il richiedente il conferimento deve esplicitare chiaramente le ragioni della scelta.

3. Direttive

Pertanto:


1. nelle **relazioni periodiche** il Curatore deve riepilogare tutti gli incarichi conferiti, indicando il nominativo dei singoli professionisti nominati;

2. nelle proprie **relazioni riepilogative** il liquidatore giudiziale/commissario giudiziale deve evidenziare tutti gli incarichi conferiti, indicando il nominativo dei singoli professionisti nominati;
3. nelle **istanze** relative al conferimento di incarichi occorre sempre evidenziare se la nomina possa dare vita ad un'ipotesi di incarico "incrociato", "plurimo" o "reiterato", nonché esplicitare eventuali rapporti "rilevanti" nel senso in precedenza indicato che legano il conferente al professionista prescelto, e, qualora venga in rilievo una nomina astrattamente vietata, occorre esplicitare chiaramente le ragioni per cui non è possibile, o non è opportuno, nell'interesse della procedura, avvalersi di altro professionista;
4. il **coadiutore**, nel rendere la dichiarazione di incompatibilità con riferimento alla persona del coadiuvato, deve attentamente valutare se sussistano situazioni "rilevanti" nel senso in precedenza indicato e se sia opportuno o necessario rendere dichiarazione positiva; il medesimo, qualora la situazione "rilevante" sopravvenga, deve attentamente valutare se modificare la dichiarazione negativa già resa;
5. il **Tribunale**, ove ritenga sussistente una situazione "rilevante", provvederà a nominare un soggetto diverso da quello indicato (ove la legge lo consenta), ovvero ad invitare il conferente l'incarico ad avvalersi di altro professionista;
6. il **mancato adeguamento** alle suddette direttive sarà valutato quale causa di possibile revoca dall'incarico di tutti i soggetti coinvolti.

Si comunichi a mezzo *mailing list*, si affigga in sala Curatori e si comunichi copia al Presidente del Tribunale per opportuna conoscenza.

Frosinone, 29/11/2019

IL G.D.
Dr. Andrea Petteruti



IL FUNZIONARIO/CAUSIDANTE
DR. ROBERTO ZAZZINI
IL CANCELLIERE
Roberto Zazzini